

Definizioni

Amministratore di sostegno: la persona nominata dal giudice tutelare per assistere un soggetto che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Beneficiario: il soggetto a favore del quale è nominato un amministratore di sostegno.

Richiedente o ricorrente: La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro in 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al pubblico ministero.

Notifica: Attività che si svolge presso gli Ufficiali Giudiziari del Tribunale di Treviso. Consiste nell'incaricare l'Ufficiale giudiziario di consegnare (notificare) il ricorso e il decreto di fissazione udienza al beneficiario.

Ordinaria amministrazione: Attività che tende alla gestione di un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza. Atti che possono essere compiuti dal beneficiario personalmente o dall'amministratore di sostegno senza alcuna autorizzazione.

Straordinaria amministrazione oppure **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione:** attività che modificano o alterano la consistenza del patrimonio su cui incidono. Si pensi, ad esempio, alla compravendita o alla donazione.

Istruzioni per proporre ricorso per la nomina di amministratore di sostegno

Dopo aver presentato domanda (utilizzando il modello denominato "ricorso per amministratore di sostegno") mediante deposito nella Cancelleria della Volontaria giurisdizione situata al quarto piano del Palazzo di Giustizia sito in Treviso Via Verdi, 18 stanza 409, oppure tramite invio a mezzo posta raccomandata A/R alla stessa Cancelleria, il Giudice Tutelare fissa udienza di comparizione avanti a sé del richiedente, di tutti i parenti e del beneficiario.

La Cancelleria invierà al ricorrente via posta ordinaria – due copie conformi all'originale del ricorso e del decreto del giudice che serviranno per la notifica al beneficiario. Attenzione: il decreto del giudice contiene la data dell'udienza e il termine entro il quale effettuare la notifica.

Quindi il ricorrente deve provvedere alla notifica recandosi presso gli sportelli degli Ufficiali giudiziari di Treviso (piano Terra Palazzo di Giustizia) portando le due copie conformi ricevute.

All'udienza fissata devono comparire davanti al Giudice Tutelare il richiedente, il beneficiario e i parenti che non abbiano effettuato dichiarazione di cui all' "allegato 2".

I parenti avvertiti, impossibilitati a presenziare, non sono tenuti a giustificare l'assenza.

Se il richiedente, all'atto della richiesta, deposita un certificato medico da cui risulti l'intrasportabilità del beneficiario anche a mezzo di ambulanza, il Giudice Tutelare fisserà l'udienza presso il luogo dove si trova il beneficiario.

All'udienza, il richiedente è tenuto a depositare le cartoline di ricevimento delle raccomandate inviate e le dichiarazioni di non opposizione raccolte (vedi ricorso e allegati).

Quando, a seguito dell'udienza, il Giudice Tutelare emette il decreto di nomina, la Cancelleria provvederà ad inviare via posta all'amministratore nominato il decreto di nomina e la comunicazione della data e dell'ora dell'udienza di giuramento, dell'udienza, cioè, in cui l'amministratore nominato si dovrà presentare davanti al Giudice Tutelare per assumere l'incarico.

Trascorso un anno dall'udienza di giuramento, e allo scadere di ciascun anno di durata dell'amministrazione di sostegno, l'amministratore nominato dovrà depositare presso la Cancelleria o inviare per posta ordinaria la relazione dell'attività svolta, seguendo il modulo allegato denominato "relazione dell'amministratore". La relazione verrà sottoposta al visto del Giudice Tutelare.

NOVITA'

PER I CITTADINI DEI COMUNI CHE AFFERISCONO ALLA ULSS 8

(Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di S.M., Castelcucco, Castelfranco

Veneto, Castello di G., Cavaso del T., Cornuda, Crespano del G., Crocetta del M., Fonte, Giavera del M., Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa d.B., Paderno, Pederobba, Possagno, Resana, Riese pio X, San Zenone, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Volpago del M.)

E' ATTIVO PRESSO L'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA UNO **SPORTELLO DELLE TUTELE LEGALI** CHE:

- **FORNISCE INFORMAZIONI E CONSULENZE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO**
- **CURA LA COMPILAZIONE E L'INOLTRO DEL RICORSO IN TRIBUNALE**
- **SI OCCUPA DI EFFETTUARE LE NOTIFICHE AL BENEFICIARIO**
- **AIUTA L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NELLA SUA ATTIVITA'**